



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 355 del 22/03/2024**

---

**Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'Artigianato campano**

---

*Firmato da: Carmela Fiola*



**Consiglio Regionale della Campania**  
**XI LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

“Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’Artigianato  
campano”

Ad iniziativa del Consigliere

**CARMELA FIOLA**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si intende disciplinare con un nuovo indirizzo normativo la materia dell'artigianato, di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, comma 4 della Costituzione. La stessa, all'art. 45, comma 2, conferisce particolare attenzione al settore, prevedendo che "la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

La proposta nasce principalmente dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo regionale, a dieci anni dall'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2014, n. 15, in risposta alle mutate esigenze del settore, che si vuole consolidare valorizzando la propensione all'innovazione e favorendo i processi di ricambio generazionale.

Il settore artigianale presenta delle criticità intrinseche che lo rendono più vulnerabile di altri: le imprese artigiane, infatti, hanno subito in maniera più accentuata le conseguenze della crisi globale e dell'avanzamento della concorrenza a basso costo, proveniente soprattutto dai Paesi asiatici. Inoltre, alla riduzione del numero delle imprese del settore artigianale avvenuta negli ultimi anni, si è aggiunta di recente la situazione di grave difficoltà dovuta alle chiusure imposte dall'emergenza legata alla pandemia da Covid-19. La crisi sopra descritta e il rischio della scomparsa di alcuni mestieri tradizionali hanno portato ad interrogarsi sulla possibilità di rendere l'artigianato campano un protagonista della trasformazione produttiva digitale, allo stesso tempo senza danneggiare tradizione e storia dei nostri territori. La risposta è che certamente il settore offre interessanti spazi di sviluppo e di innovazione: basti pensare ad alcune professioni artigiane, soprattutto quelle legate al mondo del design, del web, della comunicazione, che hanno fatto dei notevoli progressi negli ultimi anni.

Nell'attuale contesto competitivo, la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si producono oggetti di pregevole fattura, mediante l'ausilio di tecniche tramandate sapientemente da generazione in generazione, ma anche il luogo in cui vi sono ampi margini per l'innesto di elementi innovativi nelle tecniche impiegate nel processo produttivo. Questo accade, in particolare, nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, al quale è dedicato il Capo IV della presente proposta di legge, dove il rinnovamento attraverso l'impiego di tecnologie innovative può facilitare la trasmissione del saper fare alle generazioni future incoraggiandone la continuità.

Pertanto, si ritiene necessario un intervento che riconosca l'artigianato come settore trainante dell'economia campana, nonché fonte di occupazione, capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato, alla trasformazione digitale, al crescente interesse per l'economia circolare, fornendo alle imprese uno strumento legislativo che promuova e sostenga i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo con politiche di rete e di supporto alla promozione, alla distribuzione e alla commercializzazione dei prodotti. Le imprese vengono in tal modo orientate verso l'eccellenza e il consolidamento della loro posizione nei mercati.

Il settore dell'artigianato in Campania riveste un ruolo di primaria importanza, sia sotto il profilo economico, sia sociale, sia culturale. Infatti, le imprese artigiane e le loro produzioni di eccellenza alimentano il patrimonio di conoscenze e di esperienze che caratterizzano l'intero territorio campano.

Il lavoro artigiano è infatti radicato nella comunità di appartenenza, partendo dalle botteghe in cui esso è strutturato, in cui il sapere viene trasmesso alle generazioni successive, esercitando una funzione di integrazione del lavoro e delle relazioni e determinando una coscienza di luogo, di identità. L'artigiano dialoga con l'ambiente in cui è inserito, è depositario della tradizione e i manufatti sono il prodotto di processi socio-culturali dei vari contesti locali.

La proposta di legge in esame si pone in coerenza con le più recenti policy regionali di settore orientate a valorizzare le connessioni esistenti tra artigianato e commercio di prossimità o di vicinato, soprattutto in chiave di valorizzazione dei centri storici, per la promozione del marketing territoriale anche a vantaggio degli esercizi commerciali. Dette connessioni, se opportunamente colte e rafforzate, sono generative di processi di miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo socio-economico del territorio, che ritrova forza nella propria dimensione identitaria. Il settore dell'artigianato svolge un ruolo chiave in questo percorso, assumendo il ruolo di "agente" delle nuove strategie competitive e di collante tra i diversi fattori (culturali e socio-economici) che qualificano l'offerta turistica.

La proposta di legge contiene i principi e gli elementi essenziali della disciplina che si propone, dunque le previsioni di carattere generale, rinviando alla Giunta Regionale l'adozione del regolamento di dettaglio.

Nell'elaborazione del contenuto della presente proposta di legge sono state recepite numerose e importanti sollecitazioni da parte delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, con le quali è stata svolta un'intensa e proficua attività di collaborazione.

Le linee di indirizzo della presente proposta di legge, che abroga la legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 attualmente vigente, sono essenzialmente le seguenti:

- il mantenimento, nel Capo I, della connotazione tipica di impresa artigiana, che ha per scopo prevalente un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi, dove l'imprenditore artigiano svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- l'iscrizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti di legge nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ad opera delle Camere di Commercio territorialmente competenti, alle quali sono attribuite le funzioni amministrative relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione;
- le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni competono al Comune nel quale si è verificata l'infrazione, il quale è anche l'autorità competente alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie;
- l'individuazione di appositi interventi a supporto dell'artigianato campano. I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore dell'artigianato a livello regionale, d'intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore dell'artigianato a livello regionale, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti dell'artigianato, al fine di valorizzare e tutelare lo sviluppo dell'artigianato ed le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese artigiane del territorio. I programmi di intervento degli ambiti territoriali sono finanziati da appositi bandi, i cui criteri e modalità di attuazione e di rendicontazione sono definiti con delibera di Giunta regionale. La Regione favorisce e sostiene la progettazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a rassegne e manifestazioni o giornate dell'artigianato di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero.
- la tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, per il quale la Regione promuove l'adozione di strategie per il sostegno di iniziative culturali e percorsi esperienziali e

turistici, promuovendo la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane, anche attraverso la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche dedicate alla promozione e a preservare la memoria delle produzioni storiche, partecipazione delle imprese a rassegne e manifestazioni italiane ed estere, realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi con particolare attenzione ai canali digitali;

- è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, organismo di supporto nelle scelte programmatiche dell'Amministrazione regionale nel settore dell'artigianato.

#### Relazione finanziaria

Il presente schema di proposta di legge prevede oneri quantificati in fase di prima applicazione pari ad euro 500.000,00, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2024 - 2026.

La quantificazione della spesa tiene conto dei costi relativi all'attuazione di due linee di intervento.

Prima linea di intervento: favorire il processo di insediamento, aggregazione o di adesione a insediamenti collettivi delle imprese, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti dell'artigianato, al fine di valorizzare e tutelare lo sviluppo dell'artigianato ed le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese artigiane del territorio, anche attraverso la predisposizione di programmi di intervento (art. 13 c. 4), finanziati da appositi bandi, i cui criteri e modalità di attuazione e di rendicontazione sono definiti con delibera di Giunta regionale. Per tali interventi, previsti dall'art. 13, è prevista una spesa di euro 450.000,00.

Seconda linea di intervento: attività di promozione dell'artigianato artistico e di tradizione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, coerentemente con le previsioni contenute nell'art. 22, comma 2, lett. a) della proposta di legge. La spesa che si intende destinare a questo intervento è quantificata in euro 50.000,00, a copertura dei costi per la realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a rassegne e manifestazioni o giornate dell'artigianato di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero.

La descritta spesa prevista in fase di prima applicazione pari ad euro 500.000,00 costituisce limite massimo di spesa.

Per la quantificazione e la copertura dell'onere finanziario per gli anni successivi si rinvia alle competenti leggi di bilancio.

## **Capo I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1**

##### **Finalità.**

1. La Regione Campania, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, commi 1 e 4 della Costituzione, ai sensi degli articoli 1 e 9 comma 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 e dall'articolo 7 del proprio Statuto, approvato con la Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.
2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla promozione delle produzioni e alla qualificazione degli insediamenti, alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e per i servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, allo sviluppo tecnologico, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione ed al cambio generazionale, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.
3. La Regione, con il concorso degli Enti Locali, delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominate Camere di Commercio, delle associazioni di rappresentanza dell'artigianato e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione.**

1. La presente legge si applica alle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, ed a tutti i soggetti definiti dal Capo II, secondo i limiti dimensionali definiti dall'art. 7.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
  - a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
  - b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall'articolo 1, comma 2 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7

(Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) in sede fissa, su aree pubbliche, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

- c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
- d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di mano d'opera;
- e) attività svolte da hobbisti, come individuati dalla l.r. n. 7/2020, art. 69 commi da 2 a 7.

## **Capo II**

### **Disciplina giuridica dell'attività artigiana**

#### **Art. 3**

##### **Definizione di imprenditore artigiano.**

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, già previsti dalle norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.
4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

#### **Art. 4**

##### **Definizione di impresa artigiana**

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, così come definito dall'art. 3, è in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
  - b) la vendita e il consumo sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, dei beni di produzione propria e per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. In ogni caso, per le attività artigianali, si considerano beni accessori i prodotti la cui vendita in forma non prevalente sia effettuata

in abbinamento ai prodotti di produzione propria. La prevalenza dell'attività artigiana su quella commerciale è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività artigiana rispetto a quella commerciale, nonché sulla base del maggior reddito derivante dall'attività artigiana rispetto a quella commerciale;

- c) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano e, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela ed affinità di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, dei soci, così come definiti dall'art. 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione prevalente sul capitale;
- d) rispetta i limiti dimensionali di cui all'art. 7;
- e) l'imprenditore artigiano di cui all'art. 3 comma 3 ha facoltà di svolgere attività commerciali strumentali all'attività primaria utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, nel rispetto della normativa prevista dalla l.r. n. 7/2020.

## **Art. 5**

### **Esercizio dell'impresa artigiana.**

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale, in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
  - a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1;
  - b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1;
  - c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1;
  - d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
  - e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1.
2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'annotazione come artigiana anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di un anno o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'articolo 404 del Codice Civile.



4. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1.

## **Art. 6**

### **Svolgimento dell'attività artigiana.**

1. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.
2. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.
3. Più imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede, purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.
4. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.
5. L'impresa artigiana che produce generi alimentari destinati al consumo umano può effettuare la vendita nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione, con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie.

## **Art. 7**

### **Limiti dimensionali.**

1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
  - a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  - b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  - c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento

concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura": un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
  - e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può rideterminare i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
- a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  - b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  - c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
  - d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
  - e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
  - f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti di cui al comma 1, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione al registro delle imprese artigiane di cui all'articolo 15.

## **Art. 8**

### **Consorzi e società consortili.**

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti

pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.

## **Art. 9**

### **Impresa Artigiana storica.**

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i Comuni e le Camere di Commercio, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.
3. Possono essere considerate Imprese Artigiane Storiche anche le attività di lavorazione artigiana non incluse nell'elenco allegato al D.P.R. n. 288 del 2001 che sono riconducibili ad attività tipiche del settore.
4. Nel calcolo dei quaranta anni di attività svolti dall'Impresa Artigiana, previsti dal comma 1, sono inclusi i periodi lavorativi svolti nella continuità aziendale garantita dal medesimo marchio prestata dagli eredi del titolare o da artigiani subentrati nella gestione.
5. Per le imprese di cui al comma 1 iscritte al registro tenuto dalle Camere di Commercio, è riportata specifica indicazione della qualità di Impresa Artigiana Storica.
6. Le imprese artigiane storiche possono fregiarsi di un contrassegno grafico riportante la dicitura Impresa Artigiana Storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale determina i requisiti per l'annotazione di cui al comma 3 nella sezione del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

## **Art. 10**

## **Maestro artigiano.**

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Camera di Commercio al titolare di impresa artigiana come definita all'art. 4 o suo coadiuvante purché partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
  - a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare, socio o coadiuvante dell'impresa artigiana;
  - b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
  - c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con il regolamento regionale di cui all'art. 31.
4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato in Regione Campania).
5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega scuola per diffondere e sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo e all'esercizio delle attività artigianali.
6. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso le Camere di Commercio.
7. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

## **Art. 11 Bottega-scuola.**

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell'artigianato dirette da un maestro artigiano.
2. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo.
3. La bottega-scuola può svolgere attività di tirocinio curriculare formativo nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato di cui è espressione, nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della Legge regionale 18 Novembre 2009, n. 14, (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato in Regione Campania).
4. Le attività formative di cui al comma precedente sono tenute nelle botteghe scuola dai Maestri artigiani che le dirigono, anche avvalendosi di personale qualificato, secondo le disposizioni delle citate norme in materia di lavoro, formazione professionale e praticantato.

## **Art. 12**

### **Associazioni di categoria**

1. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità nelle relazioni sindacali.
2. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell'Ente, per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
3. Si considerano effettivamente presenti ed operanti nella Regione le associazioni che dimostrano di avere strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro Province.
4. Le associazioni di categoria supportano gli artigiani negli adempimenti amministrativi cui devono ottemperare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
5. Si considerano maggiormente rappresentative le associazioni imprenditoriali che hanno, direttamente o in apparenza, effettuato validamente la trasmissione della documentazione per la designazione dei componenti in uno dei consigli camerali della Regione. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale è proporzionale al numero dei componenti che ha designato nei consigli delle camere di commercio della Regione Campania, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio, in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 13**

### **Distretti dell'artigianato**

1. I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore dell'artigianato a livello regionale, d'intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore dell'artigianato a livello regionale, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti dell'artigianato, al fine di valorizzare e tutelare lo sviluppo dell'artigianato ed le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese artigiane del territorio.
2. L'ambito territoriale del distretto dell'artigianato è individuato e definito sulla base dei criteri attuativi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa audizione delle associazioni di categoria

dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei lavoratori del settore.

3. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, il comune quale soggetto capofila agisce quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in nome e per conto di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati, come individuati ai commi 1 e 2, proponendo programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.
4. I programmi di intervento degli ambiti territoriali sono finanziati da appositi bandi, i cui criteri e modalità di attuazione e di rendicontazione sono definiti con delibera di Giunta regionale.

### **Capo III** **Registro delle Imprese Artigiane**

#### **Art. 14** **Competenze delle Camere di Commercio**

1. Sono attribuite alle Camere di Commercio le funzioni amministrative attinenti all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente Legge e del regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 31, ferma restando l'attestazione di conformità da parte dell'Ufficio competente della Regione.
2. Le Camere di Commercio provvedono:
  - a. all'iscrizione delle imprese artigiane, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa tra imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste dalla presente Legge;
  - b. all'iscrizione, previa comunicazione alle imprese artigiane, ai consorzi e alle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta richiesta;
  - c. alla registrazione delle modificazioni intervenute nello stato di fatto o di diritto delle imprese e nella partecipazione dei soci all'attività produttiva;
  - d. alla cancellazione dal Registro delle Imprese, su istanza di parte, su denuncia o in caso di accertamento d'ufficio di fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del registro;
  - e. a trasmettere alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'art. 9 del Decreto Legge 7/2007 l'avvenuta iscrizione dei soggetti nella sezione speciale del registro delle imprese;
  - f. a disporre accertamenti e controlli relativamente all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione, con le modalità ed i termini previsti per il registro delle Imprese, avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei Comuni;

- g. all'annotazione della qualità di Impresa Artigiana Storica di cui all'Art. 9;
  - h. all'attribuzione della qualifica di Maestro Artigiano di cui all'art. 10 e di bottega scuola di cui all'art. 11;
3. Sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane.
  4. I dati raccolti nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti dalle Camere di Commercio e da esse custoditi sono trasmessi annualmente al competente Ufficio regionale in materia di artigianato, entro il 30 marzo di ciascun anno, o entro sessanta giorni da ogni richiesta puntuale, secondo le modalità definite nel regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 31.

### **Art. 15**

#### **Iscrizione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle Imprese.**

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa o il legale rappresentante presenta alla Camera di Commercio territorialmente competente, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, autocertifica il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione.
3. La Camera di commercio rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e contestualmente dà notizia della presentazione della comunicazione unica alle Amministrazioni competenti.
4. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese artigiane, anche su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.

5. La Camera di Commercio, in caso di esito negativo dell'istruttoria, provvede alla cancellazione dal registro entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie, al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
6. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall'annotazione nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione al registro delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59").
7. L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è condizione:
  - a. per l'adozione, da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato;
  - b. per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
8. L'iscrizione al registro produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano.

## **Art. 16**

### **Modifiche e cancellazioni.**

1. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione attestante le modificazioni intervenute nello stato di fatto o di diritto dell'impresa e nella partecipazione dei soci all'attività produttiva entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. L'impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è necessaria la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell'attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell'annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.
3. Il provvedimento di cancellazione dal registro, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. La cancellazione dal registro di cui all'art. 15 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è assoggettata ai controlli previsti dall'articolo 15.



## **Art. 17**

### **Ricorsi.**

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio territorialmente competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo di cui all'articolo 14 da parte dell'impresa interessata oltre che da parte degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
2. Il ricorso, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi sono regolati, ove compatibili, dalle disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
4. Le decisioni della Camera Arbitrale sono impugnabili, entro sessanta giorni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
5. La Camera di Commercio comunica la decisione ai ricorrenti e ne dà esecuzione nel termine di quindici giorni.

## **Art. 18**

### **Vigilanza e sanzioni per le attività artigianali in sede fissa e in aree pubbliche.**

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo delle attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani ed il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune nel quale si è verificata l'infrazione. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
3. L'ammontare delle sanzioni è così disciplinato:
  - a. l'apertura di attività artigianali in assenza dei prescritti titoli abilitativi, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura

- oppure la cessazione dell'attività e l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00;
- b. la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla lett. a) del presente comma;
  - c. il trasferimento di sede degli esercizi artigianali in assenza dei prescritti titoli abilitativi, l'omessa presentazione della prescritta comunicazione unica, nonché la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sono puniti con le sanzioni pecuniarie da euro 500,00 a euro 3.000,00;
  - d. l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa e di cessazione dell'attività, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
  - e. l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nella sezione del Registro delle Imprese artigiane nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.
  - f. l'inosservanza della disciplina sulla pubblicità dei prezzi, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
- 4. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese persone fisiche non iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese artigiane, sono segnalate, da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni e dalle associazioni di categoria, all'autorità giudiziaria, per l'irrogazione delle sanzioni, l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.
  - 5. Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
  - 6. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

## **Art. 19**

### **Applicazione e riscossione delle sanzioni.**

- 1. I comuni sono competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni di cui all'art. 18, anche in misura ridotta, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel D.P.R. 29

luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e delle modalità e procedure previste dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub delegati).

## **Capo IV**

### **Tutela e promozione dell'Artigiano Campano**

#### **Art. 20**

#### **Definizione di artigianato artistico e tradizionale.**

1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, così come individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001 e ai sensi della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:
  - a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
  - b. le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
3. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico.
4. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:
  - a. le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;
  - b. lavorazioni svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione;

- c. le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso;
- d. le produzioni alimentari risultanti da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;
- e. il settore dell'abbigliamento su misura che include le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

## **Art. 21**

### **Osservatorio regionale dell'artigianato**

1. è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, organismo di supporto nelle scelte programmatiche dell'Amministrazione regionale nel settore dell'artigianato, attraverso iniziative dirette a:
  - a. diffondere e potenziare le attività produttive dell'artigianato campano;
  - b. promuovere l'artigianato campano, al fine di rafforzare le imprese artigiane sui mercati nazionali ed internazionali;
  - c. rilanciare l'artigianato campano, valorizzando le tradizioni culturali e le eccellenze del territorio, supportando le professionalità emergenti;
  - d. esprimere pareri consultivi in materia di artigianato.
2. L'Osservatorio è composto da n. 9 membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di artigianato, di cui n. 3 componenti tra maestri artigiani di comprovata esperienza e competenza a livello nazionale e/o internazionale, n. 3 componenti su indicazione delle associazioni di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, n. 3 componenti tra esperti in materia di artigianato su indicazione delle Camere di Commercio, secondo le modalità definite nel regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 31 della presente legge.
3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

## **Art. 22**

### **Compiti della Regione**

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale mediante:
  - a. la valorizzazione e la promozione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
  - b. la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

- c. lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie;
- d. incentivi alla trasmissione di impresa ed al trasferimento di proprietà dell'impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già esistenti e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

2. A tale scopo, la Regione favorisce e sostiene:

- a. la progettazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a rassegne e manifestazioni o giornate dell'artigianato di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
- b. la realizzazione di archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c. l'acquisizione di servizi attraverso i quali elaborare strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale;
- d. l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnico-scientifica;
- e. la messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature ed il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane nonché per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda;
- f. il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane, anche per il recupero dei centri storici e dei borghi delle aree interne;
- g. l'innovazione, l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche, espressione del territorio, mediante l'acquisizione di servizi e di attività materiali ed immateriali;
- h. fornire supporto anche attraverso strutture ad hoc quali i centri per lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana per la creazione di imprese artigiane e

per l'ampliamento, il supporto tecnico, amministrativo e consulenziale di quelle esistenti;

- i. le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa sia delle attività non registrate, sia per l'emersione del lavoro irregolare;
  - j. l'agevolazione dell'accesso al credito;
  - k. il sostegno dei confidi;
  - l. la creazione di impresa e di start up al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale;
  - m. incentiva la costituzione e lo sviluppo dei distretti dell'artigianato di cui all'art. 13;
  - n. ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle singole imprese artigiane e dei distretti dell'artigianato;
4. La Regione, anche mediante la concessione di contributi agli Enti Locali in conto capitale o in conto interessi, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.

## **Art. 23**

### **Istruzione e formazione.**

1. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di formazione professionale e di avviamento al lavoro.
2. La Regione promuove altresì la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore;
3. Le botteghe scuola così come definite dall'art. 11, le associazioni di categoria maggiormente riconosciute, così come definite dall'art. 12 e i distretti dell'artigianato di cui all'art. 13 possono supportare, mediante tirocinio formativo, lo svolgimento delle attività formative dell'artigianato nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della Legge regionale 18 Novembre 2009, n. 14, (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) e della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato in Regione Campania).

## **Art. 24**

### **Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale.**

1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:
  - a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
  - b) favorire l'introduzione d'innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;
  - c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.
2. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

## **Art. 25**

### **Progetti promozionali a favore dell'artigianato.**

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiana, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità nonché alla diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, ed alle iniziative di marketing e comunicazione.
2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1, le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato, i distretti dell'artigianato previsti dall'art. 13, nonché le singole imprese artigiane.
3. I progetti di cui al comma 1 devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'esecuzione e i soggetti attuatori.

## **Art. 26**

### **Interventi per la digitalizzazione delle imprese.**

1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:

- a. il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
- b. il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;
- c. la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- d. il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l'incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;

## **Art. 27**

### **Accesso al credito**

1. La Regione, per favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante i contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento ed altre forme di agevolazione creditizia anche innovative a favore delle imprese artigiane.
2. La Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
  - a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
  - b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
  - c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
  - d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
  - e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
3. I contributi previsti al comma 1 sono concessi per agevolare la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto del laboratorio, l'acquisto di macchine, di impianti ed attrezzature e la formazione di scorte di magazzino.

## **Art. 28**

### **Interventi a sostegno dei Confidi**



1. La Regione promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane per favorire il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) iscritti al registro delle imprese artigiane, ai sensi della legge 443/1985 mediante:
  - a) il rafforzamento del patrimonio sociale dei Confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con contributo da distribuire proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo Confidi, compreso quello risultante da fusione;
  - b) il contributo a fronte delle spese sostenute dai Confidi connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione;
  - c) l'integrazione dei fondi di rischio, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito sotto qualsiasi forma, garantite dai Confidi erogate nell'anno precedente.
2. I contributi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), sono commisurati rispettivamente per la lettera a) al patrimonio sociale dei Confidi, per la lettera b) al numero delle imprese artigiane socie dei Confidi partecipanti alla fusione, per la lettera c) all'ammontare delle operazioni di credito effettuate con la garanzia dei Confidi in favore delle imprese artigiane.

## **Art. 29**

### **Regimi di aiuto**

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente Legge sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **Capo V**

### **Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali**

## **Art. 30**

### **Disposizioni transitorie.**

1. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti nei registri delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore.
2. Sono fatte salve le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente Legge.
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 31 restano in vigore le Norme che regolano il settore.

## **Art. 31**

### **Regolamento regionale**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:

- a. i requisiti per l'attribuzione della definizione di Impresa Artigiana Storica di cui all'art. 9;
- b. le modalità per il conseguimento della qualifica di Maestro Artigiano di cui all'art. 10;
- c. le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 14, 15 e 16;
- d. il funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'art. 21;
- e. le modalità di trasmissione e condivisione dei dati di cui all'art. 14 comma 4;
- f. le modalità operative della costituzione dei distretti dell'artigianato di cui all'articolo 13;

## **Art. 32**

### **Norme finanziarie.**

- 1. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 13 comma 4, in favore dei Distretti dell'artigianato, si fa fronte con uno stanziamento pari a euro 450.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2024 - 2026.
- 2. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 22, comma 2, lett. a), relativa all'organizzazione di giornate dell'artigianato, si fa fronte con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 sulla Missione 14, Programma 1, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2024 - 2026;

## **Art. 33**

### **Decorrenza degli effetti, Abrogazioni e Disapplicazione di norme statali**

- 1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31, che dà piena e completa applicazione alla presente Legge Regionale, sono abrogate:
  - a. la legge regionale 5 giugno 1975, 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato);
  - b. la legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana);
  - c. gli articoli 16, 16bis, 17 e 18 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015);
- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge cessa di avere applicazione nel territorio della Regione la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).
- 3. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.